

ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA - INTERVENTI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ - NOZIONE - FATTISPECIE - Cass. civ. Sez. III, 22-11-2012, n. 20586 (rv. 624457)

Cass. civ. Sez. III, 22-11-2012, n. 20586 (rv. 624457)

Un intervento chirurgico di norma routinario non può mai ritenersi "di speciale difficoltà", ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per il solo fatto che nel corso di esso si verificano delle complicanze (in virtù di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto di non speciale difficoltà un intervento di isterectomia complicato dalla presenza di aderenze tra i tessuti, le quali avevano causato alla paziente un danno nefrologico).